

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero n.23 del 28.04.2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2008.

Modificato con deliberazione di C.C. n.17 del 29.03.2011, con decorrenza dal 01 gennaio 2011

Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, Articoli 52 e 59
Legge 296/2006

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Mineo dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota, dell'imposta e diversificazioni

1. *In applicazione dell'art.1, comma 156 della Legge n.296/2006-Finanziaria 2007-, che ha modificato l'art.6 comma 1, del D.Lgs. 504/92, Il Consiglio Comunale, entro l'approvazione del bilancio di previsione, determina l'aliquota, diversifica la sua applicazione, determina i criteri di esenzioni ed agevolazioni e determina i valori imponibili delle aree edificabili per aree omogenee.*

Art.3

Fabbricati. Casi particolari.

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è stato iscritto in catasto o è comunque utilizzata. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Art.4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Consiglio comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente.
3. I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
4. I valori delle aree di cui al precedente comma 2, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Consiglio comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. In caso di edificazione dell'area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
6. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma 2 non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

Art. 5

Esenzioni

1. Ad estensione di quanto espressamente previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e in applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi

internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

j) i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.6

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili ed inabitabili

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96, nonché in applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettere h) del D.Lgs. n. 446/97, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
 - b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare con proprio personale la veridicità di tale dichiarazione.

Art.7

Abitazione principale e unità immobiliari equiparate

1. Per le unità immobiliari iscritte nella Categoria Catastale A/1,A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica l'aliquota ridotta e si detrae l'importo spettante a titolo di detrazione, approvato annualmente con atto del Consiglio Comunale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere della quota di proprietà.

2. L'esenzione dal pagamento dell'imposta di cui all'art.1 del D.L.93/2008 si applica agli immobili iscritte nella Categoria Catastale dalla A/2 alla A/7 adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e ciò deve essere comprovato dalla residenza anagrafica.
3. L'esenzione dal pagamento dell'imposta si estende anche al soggetto passivo che a, seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale di cui all'art.6 comma 3bis del D.Lgs.504/1992.
4. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, pur distintamente iscritte in Catasto e che **siano unite di fatto** che costituiscono un'unica abitazione per lo stesso titolare o contitolare del diritto reale, che nella quale:
 - a) Il nucleo familiare del titolare o contitolari del diritto reale ha la residenza anagrafica.
 - b) Le unità immobiliari unite di fatto devono avere solamente una sola Utenza Idrica, Elettrica, Gas, intestate al proprietario, comproprietario, o al coniuge/figlio/figlia convivente che abbia la residenza anagrafica nella stessa abitazione;
 - c) Le unità unite di fatto devono essere state dichiarate per l'intera superficie abitabile ai fini della Ta.r.s.u.;
 - d) Per le unità immobiliari pur distinte catastalmente deve essere stata depositata all'Ufficio del Territorio apposita planimetria ove si evince che trattasi di immobili uniti di fatto o presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
5. Sono equiparate all'abitazione principale, in applicazione della facoltà prevista all'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/97 e ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. presso il Comune di Mineo, che abbiano il domicilio nello stesso immobile, e a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
 - b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado sconta l'aliquota ridotta per abitazione principale, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.
6. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I., ai sensi del successivo art. 10,

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

Art. 8

Pertinenze abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, .
3. In caso di pertinenze classificate nella categoria catastale C/6 (garage, box, posti auto), l'applicazione delle agevolazioni spetta ad una sola unità immobiliare.
4. Se la detrazione spettante per l'abitazione principale non è stata interamente usufruita, può essere portata in diminuzione dell'I.C.I. dovuta per le pertinenze.
5. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.
6. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I., di cui al successivo art. 10, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.
7. Nel caso in cui la pertinenza sia posseduta in comproprietà, la detrazione spetta a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso.

Art.9

Versamenti

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere corrisposta in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta dovuta può essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale o tramite Modello F24.
Utilizzando il bollettino postale il versamento si effettua:
 - presso gli uffici postali;Utilizzando il Modello F24 il versamento si effettua:
 - presso gli uffici postali;
 - presso gli sportelli del concessionario della riscossione o di qualsiasi banca.
3. Al fine di agevolare il pagamento il comune invia ai contribuenti che risultano negli archivi degli anni precedenti, i bollettini di versamento con riportato il numero di conto corrente.
4. Ai soggetti passivi residenti all'estero è consentito effettuare il pagamento dell'imposta, oltre che nei modi di cui ai commi precedenti, anche mediante unica soluzione entro la

- data di scadenza del 16 dicembre, con la maggiorazione del 3,65% degli interessi calcolati sulla quota che si sarebbe dovuto versare in acconto entro il 16 giugno.
5. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.
 6. I versamenti d'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
 7. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.
 8. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro comune.
 9. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
 10. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al comune di Mineo, in quanto non competente.
 11. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 12. Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore a € 4,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
 13. Il Funzionario Responsabile I.C.I. ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal scopo il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 10 **Dichiarazioni**

1. Le variazioni intervenute fino alla data del 31 dicembre 2006 sono soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma quattro del D.Lgs. n. 504/92.
2. Per le variazioni che intervengono dalla data del 1 gennaio 2007, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 e del comma 161 dell'art. 1 della Legge 296/2006, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I. di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.
3. In ogni caso, per le fattispecie di cui al comma 2, permane l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo.
A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti ancora assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione:
 - atti di donazione;
 - trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
 - contratti di locazione finanziaria immobiliare

- atti di concessione amministrativa su beni demaniali,
 - inagibilità o inabitabilità di fabbricati,
 - acquisto o perdita del diritto ad esenzioni o agevolazioni
 - agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché le fattispecie di concessione in uso gratuito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e);
 - valore contabile per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per tutti i casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine previsto coincide con quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.
 5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune dell'edificio, indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile (portineria, alloggio del portiere/custode, lavanderia e altri simili servizi in comune) accatastati in via autonoma, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.

Art. 11 **Attività di accertamento**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali, ritardati e omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. In applicazione alla facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie.
6. Con delibera della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
8. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
9. In applicazione dell'art. 59, comma 1, lettera l) punto 5, del D.Lgs. n. 446/97, il Funzionario Responsabile I.C.I. cura il potenziamento dell'attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo tutte le possibili azioni da intraprendere.

10. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 16,53.

Art. 12
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo per tramite del Concessionario alla Riscossione.
2. Il relativo titolo esecutivo (cartella) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 16,53.

Art. 13
Rimborsi

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.C.I., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione e la sua esecuzione dovrà avvenire entro 180 dalla richiesta.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 16,53.

Art. 14
Contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 504/92, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15
Compensi incentivanti

1. In applicazione dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n.446/97, una quota pari al 4% della riscossione per recupero evasione è destinata per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e per l'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
2. Il fondo di cui al precedente punto 1 sarà ripartito dal Funzionario Responsabile con apposita Determinazione nel rispetto dei criteri appositamente concordati in sede di contrattazione decentrata.

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili; al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.